



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AMBIENTE – N.U.
ORDINANZA SINDACALE

30 MAG. 2002

PROG. N.

449

il... 29 MAG. 2002..

N. pr. 06 Dipartimento Ambiente-N.U.

OGGETTO: Divieto di imbrattamento delle strade a mezzo delle deiezioni canine. Sanzioni.

IL SINDACO

PREMESSO:

che già con Ordinanza Sindacale n. 123 del 25.03.1994 veniva disposto, tra l'altro, il divieto di imbrattare mediante deiezioni canine i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi e tutte le aree di arredo urbano adibite ad isola pedonale;

CONSIDERATO che l'igiene ambientale risulta tuttora notevolmente compromessa dalle continue violazioni degli obblighi già fissati con la citata Ordinanza Sindacale;

RITENUTO necessario adottare ulteriori provvedimenti in merito, al fine di garantire l'igiene dell'ambiente cittadino, a tutela della salute pubblica ed il decoro dell'ambiente, sensibilizzando i cittadini ad una maggiore attenzione ai problemi igienico sanitari derivanti dall'imbrattamento delle strade;

LETTO l'art. 15, commi 1 lett.f), 3 e 4 del D.lgvo 30.04.1992, n. 285;

LETTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1 - I proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e liquidi organici, i marciapiedi, i portici gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi e tutte le aree di arredo urbano adibite ad isola pedonale.

2 - Coloro che conducono cani per le strade e gli spazi pubblici del territorio cittadino, sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di scopino, paletta e sacchetto ed a rimuovere dal suolo gli escrementi eventualmente depositati dai propri cani.

3 - Dai predetti obblighi sono esentati i non vedenti accompagnati dal proprio cane.

4 - È fatto espresso divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane o di cani e gatti randagi.

5 - I contravventori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 19,68 a Euro 78,72 ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

6 - La Polizia Municipale, gli Organi di Polizia competenti e i Tecnici d'Igiene delle AA.SS.LL., nonché gli Agenti Accertatori dell'ASIA - Napoli e le Guardie Ecologiche Volontarie, laddove esistenti, provvederanno a far osservare quanto disciplinato dalla presente Ordinanza.

7 - L'ordinanza n. 123 del 25.03.1994 è revocata.

IL COORDINATORE DIPART.AMBIENTE
(Dr. Sergio MENSITIERI)



IL SINDACO
(On. Rosa RUSSO IERVOLINO)

